



## REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO ITALIANO COLLETTIVO



"FATTORIA SOCIALE DEL VENETO" (di seguito, per brevità, "il Marchio")

ai sensi degli articoli 11 e 157, comma 1-bis del D.Lgs. n. 30 del 10/02/2005 recante il Codice della proprietà industriale (di seguito "c.p.i.") come modificato dal D.Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15

di titolarità di

Denominazione: REGIONE DEL VENETO  
Codice fiscale: 80007580279  
Indirizzo: Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia VE  
Domicilio elettivo: Via Torino, 110 – 30172 Venezia-Mestre VE  
Recapiti: Tel. 041-2795547 – Fax 041-2795575  
E-mail: [agroalimentare@regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@regione.veneto.it)  
PEC: [agroalimentare@pec.regione.veneto.it](mailto:agroalimentare@pec.regione.veneto.it)

(di seguito "Regione Veneto").

### 1. Premesse, Definizioni ed Allegati

#### 1.1. Premesse

Il presente Regolamento d'uso è redatto in conformità con le disposizioni degli articoli 11 e 157 comma 1bis c.p.i., come modificati dal D.Lgs. 20 febbraio 2019 n. 15.

Il presente Regolamento d'Uso è redatto in conformità a

- Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 - "Statuto del Veneto" (di seguito, "Legge regionale statutaria");
- Legge regionale 28 giugno 2013 n. 14 - "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" (di seguito "Legge regionale in materia di agricoltura sociale");

- Deliberazione della Giunta regionale n. 2334 del 09 dicembre 2014 - Legge regionale 28 giugno 2013, n. 14 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale". Definizione del procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali. Deliberazione n. 151/CR del 28/10/2014 (di seguito "Deliberazione 2334/2014");
- Deliberazione della Giunta regionale n. 420 del 9 aprile 2019 - Approvazione del "Logo delle fattorie sociali del Veneto", del manuale e della disciplina d'uso in attuazione di quanto previsto dall'art. 7 "Logo delle fattorie sociali" della legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" (di seguito "Deliberazione 420/2019");

il cui contenuto, comprensivo di eventuali ulteriori modifiche che dovessero intervenire successivamente alla sottoscrizione del presente Regolamento, è da intendersi qui espressamente richiamato.

## 1.2. Definizioni

- 1.2.1. "Marchio": per "Marchio" si intende il marchio collettivo italiano



### classi:

- **classe 29:** *“Carne, pesce, pollame e selvaggina; Estratti di carne; Frutta e ortaggi conservati, congelati, essiccati e cotti; Gelatine, marmellate, composte; Uova; Latte, formaggio, burro, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari; Olii e grassi per alimenti”;*
- **classe 30:** *“Caffè, tè, cacao e sucedanei del caffè; Riso, pasta e noodles; Tapioca e sago; Farine e preparati fatti di cereali; Pane, pasticceria e confetteria; Cioccolato; Gelati, sorbetti e altri gelati commestibili; Zucchero, miele, sciroppo di melassa; Lievito, polvere per fare lievitare; Sale, condimenti, spezie, erbe conservate; Aceto, salse ed altri condimenti; Ghiaccio [acqua ghiacciata]”;*
- **classe 31:** *“Prodotti dell'agricoltura, dell'acquacoltura, orticoli e forestali allo stato grezzo e non trasformati; Granaglie e sementi allo stato grezzo e non trasformati; Frutta e ortaggi freschi, erbe aromatiche fresche; Piante e fiori naturali; Bulbi di piante, semi e sementi; Animali vivi; Prodotti alimentari e bevande per animali; Malto”;*
- **classe 32:** *“Birre; Le bevande non alcoliche; Acque minerali e gassose; Bevande a base di frutta e succhi di frutta; Sciroppi e altri preparati non alcolici per fare bevande”;*
- **classe 33:** *“Bevande alcoliche ad eccezione delle birre; Preparati alcolici per fare bevande”;*

- **classe 41:** "Accademie [educazione]; servizi di educazione accademica; servizi di consulenza inerenti temi accademici; servizi di educazione e formazione superiore, accademica, linguistica e professionale; servizi di guida individuale accademica per bambini in età scolare; centri di divertimenti; servizi di divertimento; divertimento sotto forma di spettacoli di parchi di divertimento; gestione di parchi dei divertimenti; servizi di campi di vacanze [divertimento]; produzione di spettacoli di parchi divertimenti; servizi di clubs [divertimento o educazione]; servizi di parchi di divertimento; fornitura di informazioni in materia di divertimento; servizi di fornitura di strutture per il divertimento; servizi di parchi divertimenti e parchi tematici; servizi di parco di divertimenti e luna park; servizi d'intrattenimento forniti da parchi di divertimento e luna park; addestramento di animali; addestramento sportivo; addestramento per animali in scuole di addestramento; educazione, insegnamento e formazione; educazione per adulti; informazioni in materia di educazione; scuole materne [educazione]; servizi di educazione e formazione; servizi di educazione superiore; servizi di formazione e educazione; servizi di insegnamento ed educazione; sostegno pedagogico [educazione e formazione]; fornitura di informazioni in materia di educazione; informazione in tema di educazione e intrattenimento; orientamento professionale inerente educazione e formazione; attuazione di corsi d'istruzione, educazione e formazione per giovani e adulti; servizi di istruzione e formazione; consulenza in materia d'istruzione; servizi di istruzione forniti da scuole; organizzazione di esposizioni a fine educativo; organizzazione e preparazione di esposizioni per intrattenimento; organizzazione di esposizioni per scopi culturali o educativi; organizzazione e realizzazione di conferenze, convention ed esposizioni a fini culturali ed educativi; organizzazione e realizzazione di conferenze, convention, esposizioni, lezioni, dissertazioni, seminari e workshop [formazione]; servizi di club di intrattenimento; servizi di club del benessere [salute e fitness]; servizi di club ricreativi e per la salute; servizi di club sottoforma di servizi d'intrattenimento; insegnamento in scuola media; insegnamento in scuole elementari; offerta di corsi d'istruzione a livello di scuola superiore; esercitazione pratica [dimostrazione]; organizzazione e gestione di laboratori di formazione [workshop]; workshop di formazione; organizzazione, preparazione e realizzazione di workshop; organizzazione e realizzazione di seminari e workshop [formazione]; orientamento professionale; orientamento e formazione professionale; servizi di consulenza e orientamento professionale [formazione ed educazione]; riqualificazione professionale; formazione professionale; servizi di formazione sottoforma di assistenza professionale; tutoraggio; organizzazione e conduzione di forum educativi non virtuali; trasferimento del know-how [insegnamento]; servizi educativi forniti da assistenti di bisogni speciali; assistenza personale [formazione]; educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali";
- **classe 43:** "Servizi di case di riposo per persone anziane; servizi di catering per case di riposo; servizi di case di riposo sotto forma di servizi d'assistenza per adulti; servizi di asili nidi; asili nido e centri d'assistenza diurna; fornitura di informazioni in tema di servizi di asilo nido; Asili nido, strutture per la cura diurna e degli anziani; servizi di ristorazione [alimentazione]; alloggi temporanei";
- **classe 44:** "Servizi di case di riposo; servizi di case di riposo sotto forma di assistenza infermieristica a domicilio; servizi di case di riposo sotto forma di servizi

*di assistenza infermieristica; allevamento (bestiame); allevamento di animali; fornitura di informazioni in tema di allevamento di animali; progettazione e manutenzione di giardini; servizi di progettazione di giardini; fornitura di informazioni in tema di piantumazione di alberi da giardino; servizi di giardinieri paesaggisti; consulenza in materia di salute; servizi per la salute; fornitura di informazioni in materia di salute; orientamento in tema di salute pubblica; servizi di consulenza in materia di salute; servizi di salute e bellezza per animali; Valutazione dei rischi per la salute; servizi di salute e bellezza per esseri umani; servizi di salute e bellezza per esseri umani e animali; servizi di screening della salute in materia d'apnea nel sonno; giardinaggio; fornitura di informazioni sul giardinaggio; servizi di progettazione paesaggistica e giardinaggio; servizi d'orticoltori; servizi di case di cura; strigliatura di animali; marcatura di animali; servizi di bellezza per animali; servizi di igiene e di bellezza per animali; fornitura di informazioni a riguardo della eliminazione di animali nocivi per agricoltura, orticoltura o silvicoltura; servizi di ospizi [case di assistenza]; manutenzione di prati; servizi di cura di prati; servizi di falciatura prati; servizi di giardinaggio e falciatura prati; disintossicazione di tossicomani; servizi terapeutici; servizi di psicoterapia e terapia occupazionale; servizi di terapia e riabilitazione occupazionale; terapia psicologica per la prima infanzia; appoggio, orientamento e terapia in ambito psicologico; pet therapy; servizi di viticoltura; consulenza nel campo della viticoltura; coltivazione di piante; servizi di cura delle piante; consulenze in tema di coltivazione di piante; servizi medici; servizi veterinari; cure d'igiene e di bellezza per l'uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, di acquacoltura, di orticoltura e di silvicoltura."*

Descrizione del Marchio: il marchio consiste nella figura stilizzata di un cuore presentante nella metà di destra un motivo a linee arcuate sulla parte superiore, sovrastato dalla figura stilizzata di una casa, essendo il tutto posto a sinistra della dicitura FATTORIA SOCIALE DEL VENETO in caratteri di fantasia, la cui porzione FATTORIA SOCIALE è posta superiormente alla porzione DEL VENETO.

1.2.2. "Regione": per "Regione" si intende la regione Veneto, costituita ai sensi dell'articolo 131 della Costituzione della Repubblica Italiana, composta dai territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza e con capoluogo la città metropolitana di Venezia.

1.2.3. "Agricoltura Sociale": la definizione di "Agricoltura Sociale" è data dall'articolo 2 "Definizioni", comma 1, lettera a) della Legge regionale in materia di agricoltura sociale e successive modificazioni.

1.2.4. "Fattorie Sociali ": la definizione di "Fattorie Sociali" è data dall'articolo 2 "Definizioni", comma 1, lettera b) della Legge regionale in materia di agricoltura sociale e successive modificazioni.

Oggetto del presente Regolamento sono le modalità di concessione dell'uso del Marchio, secondo il c.p.i., da parte della Regione Veneto alle Fattorie Sociali.

**Articolo 2 – Oggetto e scopi della Regione Veneto**

2.1 Secondo quanto stabilito dalla Legge regionale in materia di agricoltura sociale, la Regione promuove l'agricoltura sociale quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole, per ampliare e consolidare la gamma delle opportunità di occupazione e di reddito nonché quale risorsa per l'integrazione in ambito agricolo di pratiche rivolte all'offerta di servizi finalizzati all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'abilitazione e riabilitazione di persone con disabilità, alla realizzazione di attività educative, assistenziali e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni.

2.2 Inoltre, più in generale, ai sensi della Legge regionale statutaria, per quanto qui rileva, la Regione:

- i. opera per garantire e rendere effettivi i diritti inviolabili, i doveri e le libertà fondamentali dell'uomo, riconosciuti dalla Costituzione e dalle fonti del diritto europeo e internazionale;
- ii. persegue le migliori condizioni di vita della comunità veneta e l'affermazione della persona umana;
- iii. promuove forme di collaborazione con soggetti privati al fine di realizzare interventi ed attività di interesse generale della collettività. Riconosce e favorisce il ruolo del volontariato;
- iv. ispirandosi ai principi di civiltà cristiana e alle tradizioni di laicità e di libertà di scienza e pensiero, informa la propria azione ai principi di eguaglianza e di solidarietà nei confronti di ogni persona di qualunque provenienza, cultura e religione; promuove la partecipazione e l'integrazione di ogni persona nei diritti e nei doveri, contrastando pregiudizi e discriminazioni; opera per la realizzazione di una comunità accogliente e solidale;
- v. è impegnata a rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei suoi abitanti, impediscono il pieno sviluppo della persona e la partecipazione alla vita sociale ed economica della comunità; opera a favore di tutti coloro che, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, possiedono un particolare legame con il territorio, garantendo comunque ai minori i medesimi diritti;
- vi. promuove la cultura di pace, opera per la giustizia sociale, i diritti umani, il dialogo e la cooperazione tra i popoli;
- vii. riconosce e valorizza la funzione sociale del lavoro come strumento di promozione delle persone e delle comunità promuovendo la formazione e la riqualificazione professionale;
- viii. favorisce le forme di cooperazione e, in particolare, quella a mutualità prevalente e sociale;
- ix. tutela l'infanzia e l'adolescenza garantendo, per quanto qui rileva, il diritto alle relazioni sociali, al gioco e allo sport;
- x. attiva politiche di promozione alla vita attiva e di assistenza a favore della popolazione anziana;
- xi. opera per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità.

**Articolo 3 – Governance e soggetti legittimati a rappresentare la Regione**

Sono organi di governo della Regione:

- a) il Consiglio regionale;
- b) il Presidente della Giunta regionale;
- c) la Giunta regionale.

**3.1. Il Consiglio regionale**

Il Consiglio regionale è l'organo di rappresentanza democratica del popolo veneto ed esercita le funzioni di cui all'articolo 33 della Legge regionale statutaria.

Gli articoli da 34 a 50 della Legge statutaria regionale disciplinano la composizione, le prerogative e il funzionamento del Consiglio regionale e dei suoi organi.

**3.2. Il Presidente della Giunta regionale**

Il Presidente della Giunta (articolo 51 della Legge regionale statutaria) rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile e svolge le altre funzioni di cui all'articolo 52 della Legge regionale statutaria.

**3.3 La Giunta regionale**

La Giunta regionale (articoli da 53 a 55 della Legge regionale statutaria) definisce e realizza gli obiettivi di governo e di amministrazione ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 54 della Legge regionale statutaria.

Per quanto qui rileva, la Giunta regionale si occupa in particolare della tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali istituito ai sensi dell'articolo 5 "Elenco regionale delle fattorie sociali" della Legge regionale in materia di agricoltura sociale.

**Articolo 4 - Condizioni di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali**

4.1 L'elenco regionale delle fattorie sociali è istituito ai sensi dell'articolo 5 "Elenco regionale delle fattorie sociali", comma 1 della Legge regionale in materia di agricoltura sociale ed è tenuto dalla struttura della Giunta regionale competente in materia agricola.

4.2 L'elenco si articola in sezioni, corrispondenti alle attività individuate all'articolo 3 "Modalità operative" della Legge regionale in materia di agricoltura sociale, meglio precisate nel paragrafo 2 "Articolazione dell'elenco" dell'Allegato A alla Deliberazione 2334/2014.

4.3 I requisiti per l'iscrizione all'elenco sono specificati al paragrafo 4 "Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'iscrizione all'elenco" dell'Allegato A e nell'Allegato B alla Deliberazione 2334/2014.

4.4. Il procedimento per l'iscrizione all'elenco è disciplinato ai paragrafi 5 "Procedimento amministrativo per l'iscrizione all'elenco" e 6 "Procedimenti amministrativi successivi all'iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali" dell'Allegato A alla Deliberazione 2334/2014.

4.5 La cancellazione dall'elenco regionale delle Fattorie sociali o da una delle sezioni viene effettuata d'ufficio nel caso in cui si verifichi una delle condizioni previste dal paragrafo 9 "Cancellazione dall'elenco regionale delle fattorie sociali" dell'Allegato A alla Deliberazione 2334/2014.

### **Articolo 5 – Soggetti legittimati e condizioni d'uso del Marchio**

5.1 Il Marchio può essere utilizzato solamente dai soggetti iscritti all'elenco regionale delle Fattorie sociali.

5.2 Il Marchio deve essere collocato all'esterno del luogo ove viene svolta l'attività di Agricoltura sociale e utilizzato nella pubblicitaria, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" con la denominazione dell'attività svolta.

5.3 Il Marchio deve essere utilizzato solo nella grafica riportata nel presente regolamento, avendo cura di non alterare:

- le proporzioni, le dimensioni e le distanze tra gli elementi che lo costituiscono;
- il font degli elementi verbali (font Cabin in versione bold per la dicitura "Fattoria sociale" e font Caveat in versione regular per la dicitura "del Veneto")
- i colori, nemmeno utilizzando sfumature, nell'ipotesi in cui il Marchio venga utilizzato nella versione a colori come raffigurato in seguito. I colori sono



I Pantoni e i valori di CMYK sono relativi alla stampa tipografica, mentre quelli in RGB all'utilizzo nel web.

5.4 Il Marchio non deve essere utilizzato con modalità tali da comprometterne la leggibilità.

5.5 Il Marchio può essere utilizzato in una delle seguenti versioni

Logo versione a colori



Logo versione in positivo



Logo versione in negativo



5.6 Al di sotto del Marchio può essere indicata la sezione del registro regionale a cui l'utilizzatore risulta iscritto. Il font da utilizzare per tale indicazione è Cabin in versione regular. Qualora il Marchio venga utilizzato a colori l'indicazione di cui trattasi deve essere in colore arancione (Pantone: 1665 C; CMYK: 0/83/100/0; RGB: 232/07/16; HEX: #E84610).

5.7 Le ditte iscritte all'elenco regionale delle fattorie sociali devono esporre all'esterno dell'azienda agricola la targa da muro con le caratteristiche specificate nel Manuale d'Uso (Allegato A della Deliberazione 420/2019).

5.8 La targa da muro, su supporto stabile e durevole, deve essere apposta in posizione ben visibile all'ingresso della struttura, ovvero dell'edificio principale a servizio della stessa, in modo da essere visibile ai soggetti accolti nell'attività di Agricoltura sociale.

5.9 Il Marchio deve essere usato in modo tale da non essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale della ditta iscritta all'elenco regionale.

5.10 Il Marchio deve essere utilizzato nel pieno rispetto della sua funzione distintiva indicante l'iscrizione del soggetto all'elenco regionale delle Fattorie sociali del Veneto, evitandone la volgarizzazione, l'evocazione di contenuti non pertinenti e l'uso in contesti impropri o contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

5.11 Il Marchio deve essere utilizzato nella pubblicitaria inerente alle attività di Agricoltura sociale svolte nell'azienda agricola.

5.12 Per ogni ulteriore indicazione circa il corretto utilizzo del Marchio, in particolare sui diversi supporti, gadgets e vario materiale, si rinvia al Manuale d'Uso (Allegato A della Deliberazione 420/2019) e all'articolo 5 "Modalità d'uso del logo" della Disciplina d'uso del "logo delle fattorie sociali del veneto" (Allegato B - della Deliberazione 420/2019).

## **Articolo 6 – Controlli e Sanzioni**

6.1 L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale ai sensi della Legge regionale in materia di agricoltura sociale.

6.2 L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7 "Logo delle fattorie sociali" della Legge regionale in materia di agricoltura sociale.

6.3 Il corretto uso del Marchio è soggetto al controllo dei Comuni nel cui territorio è ubicata la struttura iscritta nell'elenco regionale delle Fattorie sociali del Veneto cui si riferisce la violazione.

6.4 Gli incaricati dei Comuni possono accedere nelle sedi delle ditte utilizzatrici in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

6.5 In caso di applicazione delle sanzioni il Comune ne dà comunicazione anche alla Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto.

6.6 Per ulteriori dettagli in merito ai controlli e alle sanzioni si rinvia all'articolo 7 "Logo delle fattorie sociali" della Legge regionale in materia di agricoltura sociale e all'articolo 6 "Controlli" della Disciplina d'uso del "logo delle fattorie sociali del veneto" (Allegato B - della Deliberazione 420/2019).

#### **Articolo 7 - Accettazione del presente Regolamento d'Uso**

L'utilizzo del Marchio da parte dei soggetti iscritti nell'elenco regionale delle Fattorie sociali è subordinato al rispetto integrale del presente Regolamento.

Il presente Regolamento potrà essere modificato con decreto del Direttore della Direzione competente per materia della Regione Veneto.

Per la Regione Veneto

Nome: dott. Alberto Zannol

Carica: Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione Veneto

Luogo: Mestre

Data:

Firma: